



COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA

Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010

Tel : 0382/967051 - fax : 0382/963321 - P.I. e C.F.: 00493730188

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018 - PARTE ECONOMICA

Accordo definitivo

Il giorno 10 dicembre 2018, alle ore 9:00, ha avuto luogo l'incontro tra:

la Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente Dott.ssa Salvina Venezia, la Delegazione di parte sindacale, composta dal rappresentante F.P.S CISL di Pavia sig. Antonio Cassinari e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nellapersona del sig. Fabiano Albertario.

Premesso chela riunione della delegazione trattante è stata indetta per sottoscrivere in via definitiva l'ipotesi di accordo stipulata in data 23.11.2018,

Vista la determinazione n. 115 del 8.11.2018 del Responsabile del Servizio Finanziario relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2018;

Dato atto che.

- con delibera n. 41 del 08.06.2018 la Giunta Comunale ha nominato la delegazione trattante di parte pubblica e con successiva deliberazione n. 74 del 16.11.2018 ha impartito al Presidente della delegazione trattante le direttive da seguire in sede di contrattazione decentrata;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 7.12.2018 è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva dell'accordo per la contrattazione decentrata integrativa 2018

Tutto ciò premesso

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di C.C.D.I. 2018 del personale dipendente del Comune di Gerezago.

Art. 1

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Gerezago e disciplina le modalità di costituzione e di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2018, in applicazione dell'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio nonché per la disciplina relativa alle modalità ed utilizzo delle risorse è da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del nuovo CDI parte normativa per il triennio 2019/2021, che definirà la nuova disciplina introdotta dal nuovo CCNL.

Art. 2

Ammontare e utilizzo delle risorse decentrate

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, in base al quale lo

stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti di finanziamento che incrementano stabilmente l'importo del fondo e che hanno la caratteristica della certezza, stabilità e continuità nel tempo, definite risorse decentrate stabili;
- b) la seconda (comma 3), ricomprende le risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

2. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.

3. Il fondo delle risorse stabili e variabili per l'anno 2018 viene determinato come da sottostante tabella, che riporta in modo dettagliato anche i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata.

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
Risorse stabili			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)(ART. 67 C.1, 1° PERIODO, CCNL 2016-18)	8637,27	8637,27	10.333,91
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2)	932,00	932,00	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 C. 7) (CONFLUISCE STABILMENTE LO 0,20% M.S. 2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.P., ART. 67, C.1, 3° PER. CCNL 2016-18)			
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	284,97	284,97	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	479,67	479,67	
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 (ART. 67 C. 2 Lett. d) CCNL 2016-18)			
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)			
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18			145,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. g) CCNL 2016-18) neutri gli incrementi successivi al 2016, perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario			
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)(ART. 67 C.2 Lett. e) CCNL 2016-18) (*)			
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)(ART. 67 C.5 Lett. a) CCNL 2016-18)			
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)(ART. 67 C.2 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE)			
EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 (ART 67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18)dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite			
TOTALE RISORSE STABILI	10.333,91	10.333,91	10.478,91
Risorse variabili soggette al limite			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)			
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)			
IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)			
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 Lett. b) CCNL 2016-18)	4456,09	3000,00	4.456,09
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)(ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4	932,00	932,00	932,00

CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA			
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)(ART. 67 C.3 Lett.f) CCNL 2016-18)			
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) (4) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)			
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 19.04.2016 al 31.12.2017			
Totale Risorse variabili soggette al limite	5388,09	3932,00	5.388,09

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)(ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18)			
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)(ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO			
INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MESI RESIDUI DELL'ANNO DEL TRASFERIMENTO (ART. 67 C.3 Lett.k) CCNL 2016-18) (*)			
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) ATTIVITA' SVOLTE PRIMA ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/16			
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 01.01.2018			
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)			
SPONSORIZZ., ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)			
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (7) (ART. 67 C.3 Lett.b) CCNL 2016-18)			
EVENTUALI MAGGIORI RISORSE OLTRE LIMITE ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017 SE APPOSITO DPCM (ART. 67 C.3 Lett.j) e C.9 CCNL 2016-18)			
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	0,00	0,00	-
TOTALE RISORSE VARIABILI	5388,09	3932,00	5.388,09
TOTALE RISORSE DECENTRATE	15722,00	14265,91	15.867,00

RIDUZIONE FONDO PER PERSONALE ATA			
RIDUZIONE FONDO PER PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (**)			
RIDUZIONE FONDO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI SENZA DIRIGENZA - (ARAN RAL294)			
RIDUZIONE FONDO, DAL 2018, IMPORTO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ANNO 2017 - ENTI CON DIRIGENZA - (ART. 67, C. 1, 2° PERIODO, CCNL 2016-18)			
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI			
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015			
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017			

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	15722,00	14265,91	15.722
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA	2485,00	2495,00	1.667
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI CON LA DIRIGENZA - DAL 2018			
TOTALE CON PO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	18207,00	16760,91	17.389
DIFFERENZA RISPETTO AL 2016 (ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017) (ART. 67 C.7 CCNL 2016-18) (**)		-1446,09	-818

RECUP. FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 D.L. 16/2014 - CIRC. 10946 DEL 12.08.2014 - ART. 40 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001 - ART. 67 C.11 CCNL 2016-18)			
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	18207,00	16760,91	17.534

di cui:

Art. 2

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2 del D.lgs 75/2017

1. In ordine alla disposizione in esame che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

2. Si evidenzia che su tale materia il CCNL sottoscritto in data 21.05.2018 per il comparto funzioni locali, ha chiarito, mediante apposite dichiarazioni congiunte, alcuni aspetti in merito alla corretta applicazione della normativa in esame:

- Con la dichiarazione congiunta n. 5 ha stabilito che le risorse decentrate previste dall'art. 67, comma 2 lett. a e b (vale a dire gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali) non sono soggette ai limiti di crescita del fondo risorse decentrate;
- Con la dichiarazione congiunta n. 9 si è preso atto della pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la delibera n. 6 del 10.04.2018, con la quale è stato escluso che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.lgs 50/2016 siano soggetti al limite dei trattamenti accessori. Sul punto è intervenuta altresì la Corte dei Conti Veneto Sez. controllo, parere n. 265 del 25.07.2018 la quale ha precisato che solo gli incentivi tecnici per attività svolta e conclusasi con l'aggiudicazione della gara dopo il 1.01.2018, ossia dopo l'entrata in vigore della novella di cui all'art. 1 comma 526 L. 27 Dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) che ha introdotto il comma 5 bis dell'art. 113 D.Lgs 50/2016, non soggiacciono al regime vincolistico in tema di salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 D.lgs 75/2017.

Art. 3

Utilizzo delle risorse decentrate stabili

1. Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 31, comma 2 del CCN del 22.1.2004, richiamato dall'art. 67, comma 1 del CCNL 21.05.2018. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle risorse decentrate stabili.

2. Ai sensi dell'art. 34, comma 1 del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche destinate alle progressioni orizzontali all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Gli importi utilizzati per le progressioni vengono sono riacquisite nella disponibilità del fondo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, progressioni verticali o reinquadramento dei dipendenti interessati.

3. Sono altresì a carico del fondo risorse stabili le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 CCNL del 22.01.2004. A seguito

della cessazione del rapporto di lavoro le quote delle indennità di comparto sono riacquisite nella disponibilità del fondo.

4. Nella tabella sottostante sono riportate le quote del fondo parte stabile destinate alle finalità di cui ai precedenti numeri 2 e 3:

UTILIZZO RISORSE STABILI		2018
--------------------------	--	------

DA PARTE STABI LE	PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	3.754,58
	PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (ART. 68 C.2 Lett. j) CCNL 2016-18)	-
	INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	1.326,72
	INDENNITÀ EX VIII QF NON TITOLARE PO (ART. 37 C.4 CCNL 06.07.1995)(ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	-
	TOTALE RISORE UTILIZZATE DA PARTE STABILE	5.081,30

5. Conseguentemente rimane indisponibile alla contrattazione decentrata l'importo di € 5.081,30, di cui € 3.754,58 per progressioni economiche orizzontali ed € 1.326,72 per indennità di comparto. Somme regolate dal presente contratto: € 10.785,70 (€15.867,00- € 5.081,30), come da sottostante tabella riepilogativa:

RIEPILOGO GENERALE	
Fondo risorse destinate al finanziamento del CDI	€15.867,00
Finanziamento degli Istituti stabili	€ 5.081,30
Totale risorse decentrate disponibili destinate al finanziamento della produttività e miglioramento dei servizi, nonché agli Istituti correlati all'organizzazione del lavoro per l'anno 2018	€ 10.785,60

Art. 4

Criteri di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie disponibili

1. Le parti concordano altresì sulla destinazione delle risorse disponibili del fondo per le risorse decentrate, pari a complessivi € 10.785,70, di cui € 5.388,09 parte variabile ed € 5397,61 parte stabile, come segue:

ISTITUTI FINANZIATI	2018
Premi correlati alla performance organizzativa,	
Premi correlati alla performance individuale, da destinare al personale	€ 6.315,00

Indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis	Dal 1.1.2019
Indennità di turno, disagio, reperibilità, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo finanziati con risorse stabili, le quali verranno erogate ai sensi dei contratti previgenti, fino al 31.12.2018	€ 1.170,00
Compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies, da destinare al personale non dirigente, di cui € 3.000,00 per le indennità di cui al comma 1 ed € 300,00 per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo	€ 3.300,00
Indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quater, da destinare al personale della polizia locale non dirigente sulla base dei criteri definiti dagli artt.21 e 22 del presente contratto integrativo	Dal 1.01.2019
Compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter, da destinare al personale non dirigente	-----
Compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14/09/2000;	-----
Compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile, da destinare al personale interessato;	-----
Progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili, da destinare al personale non dirigente	-----
TOTALE	€ 10.785,70

Art. 4.1.
Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL)

1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:
 - a) disagiate;
 - b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
 - c) implicanti il maneggio di valori.

A) Rischio

1. L'indennità spetta per le prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, indipendentemente dalla categoria o dal profilo professionale di appartenenza.

2. Vengono individuati i seguenti fattori di rischio:

- la conduzione continuativa dello scuolabus comunale,
- la prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli;

- attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell'espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici;
- utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;

3. L'indennità sino al 31.12.2018 è corrisposta nella misura di Euro 30,00 € mensili, così come disposto dall'articolo 41 del CCNL 22 gennaio 2004 e viene liquidata in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. A partire dal 01.01 2019 l'indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta in misura di Euro 1,20 giornalieri e verrà erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l'integrità personale.

Elenco profili interessati:

- Istruttore di vigilanza

Risorse previste anno 2018: € 270,00

B) Disagio

1. L'indennità spetta al personale delle categorie A, B, e C per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

2. Vengono individuati i seguenti fattori di disagio:

- lo svolgimento della prestazione per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni. Vi rientra, a titolo esemplificativo, la flessibilità della prestazione di lavoro che comporti continue entrate e uscite nell'arco della giornata.
- prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all'espletamento di servizi urgenti "su chiamata" al di fuori della reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità per fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall'ordinamento dello stato civile; garantire il servizio di polizia mortuaria;
- disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano un'effettiva e prolungata attività di front office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno 3 ore al giorno.

2.. L'indennità sino al 31.12.2018 è corrisposta in base ai criteri dei precedenti CCNL e CCDI nella misura di Euro 25,00 € mensili ed è liquidata in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. A partire dal 01.01 2019 l'indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta in misura di Euro 1,00 giornalieri e sarà erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese.

Elenco profili interessati:

- Istruttore di vigilanza
- Istruttore anagrafe

Risorse previste per l'anno 2018: € 600,00

C) Maneggio di valori

1. Si riconosce tale indennità al personale adibito in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante) per l'espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di "agenti contabili".
2. L'indennità è corrisposta nei limiti della quota giornaliera di € 1 ed è assegnata solo nei giorni di effettiva presenza in servizio degli aventi diritto.

Elenco profili interessati:

- Economo comunale

Risorse previste per l'anno 2018: € 300,00

Art. 4.2.

Indennità prevista per specifiche responsabilità affidate a personale di cat. B, C e D (art. 70 quinquies comma 1)

1. Il compenso è finalizzato a remunerare i dipendenti inquadrati in categoria B, C o D (non titolari di posizione organizzativa) che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità, attribuite con atto formale del responsabile del servizio. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli enti;
2. Le indennità di cui al presente articolo, legate all'effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui sono correlate, possono essere soggette a revisioni, integrazioni e revoca. Sono proporzionate in caso di rapporto di lavoro part-time, nonché ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni) ed è liquidata in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. La quantificazione dell'indennità sino ad un massimo di € 1.500,00, verrà fatta dal Responsabile di settore in base al numero e alla complessità delle responsabilità affidate espressamente.

Punti	Valore indennità
Fino a 20 punti	€ .1.000,00
Da 21a 40 punti	€ 1.250,00
Oltre 40 punti	€ 1.500,00

3. La complessità delle responsabilità attribuite sarà valutata, riferendosi al contenuto dell'incarico di responsabilità in relazione alla presenza e all'intensità dei seguenti fattori:

- complessità quadro normativo di riferimento (poco complesso = 5 punti; complesso = 10 punti; molto complesso=15 punti);
- competenze e conoscenze giuridiche e tecniche richieste (medie = 5 punti; elevate = 10 punti; molto elevate= 15 punti);
- particolare rilevanza tecnica/contabile/amministrativa (media = 5 punti; elevata = 10 punti; molto elevata= 15 punti);
- risorse assegnate e/o gestite (Fino a 10.000 euro= 5 punti; fino a 50.000,00 =10 punti; oltre 100.000=15 punti);

Elenco profili interessati:

- Istruttore amministrativo
- Istruttore contabile

Risorse previste anno 2018: € 3.000,00

Art. 4.3.

Altri compensi per ulteriori responsabilità (art. 70 quinquies comma 2)

1. E' l'indennità destinata a finanziare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie attribuite con atto formale ed è liquidata in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Essa:

- a) compete al personale dell'Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Responsabile dei Tributi;
- b) compensa le specifiche responsabilità eventualmente affidate agli archivisti informatici, agli addetti degli uffici relazioni con il pubblico, ai formatori professionali;
- c) compete al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- d) compensa le funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai messi notificatori.

Elenco profili interessati:

- Ufficiale Anagrafe

Risorse previste per l'anno 2018: € 300,00

Art. 4.4 **Indennità di servizio esterno**

1. L'indennità di cui all'art. 56-quinquies del CCNL 21.05.2018, da erogarsi a partire dal 1.1.2019, compete al personale della Polizia Locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza ed è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno.

3. Per lo svolgimento delle attività di seguito indicate è prevista, un'indennità con la decorrenza a fianco indicata pari ad un importo giornaliero lordo di:

Tipologia	Attività professionale svolta	Importo giornaliero	Decorrenza
A	Attività prestata nello svolgimento di servizi esterni in orario diurno	€ 1,00	1.01.2019
B	Attività prestata nello svolgimento di servizi esterni in orario serale, notturno festivo	€ 1,50	1.01.2019

4. Il servizio viene considerato espletato in via continuativa all'esterno qualora siano svolti servizi esterni alla sede del comando/ente per la parte maggioritaria delle giornate di servizio svolte nel mese di erogazione dell'indennità.

5. L'erogazione dell'indennità al personale interessato avviene in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. L'indennità di cui al presente articolo:

- è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5, CCNL 21/05/2018;
- è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, commi 1, lett. b) e del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
- non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis.

7. La presente disciplina trova applicazione dal 1° gennaio 2019.

8. Qualora dovesse risultare una somma superiore rispetto all'importo previsto per la singola indennità, si provvederà a recuperare le somme da risparmi derivanti dalle altre indennità, con priorità dai risparmi di cui dal successivo art. 4.5. e, in caso di incapienza, dalle somme destinate alla performance individuale.

Art. 4.5. **Indennità di funzione**

1. L'indennità di cui all'art. 56-sexies del CCNL 21.05.2018 viene erogata al personale della polizia locale di Categoria C e D, non incaricato di posizione organizzativa, per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

2. L'importo dell'indennità, tenuto conto del grado rivestito dal personale in servizio presso il Comune di Gerenzago, delle peculiarità istituzionali, sociali e ambientali del Comune di Gerenzago, località a principale vocazione agricola, con meno di 2.000 abitanti, viene fissata in € 1.500,00.

3. A specificazione di quanto previsto al presente articolo si stabilisce che la presente indennità annua è frazionata in ragione mensile per 12 mensilità ed erogata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni effettivi). Essa è liquidata in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. L'indennità di cui al presente articolo:

- a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;
- b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 56-quinquies;
- d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
- e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-quinquies.

5. La presente disciplina si applica a partire dal 1.1.2019.

Art. 4.6 **Produttività individuale**

1. Il fondo destinato alla corresponsione degli incentivi correlati alla performance individuale per effettivi incrementi della produttività e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ad ogni struttura per l'anno 2018, è pari ad € **6.315,70** ed assume parte rilevante del fondo disponibile (oltre il 50%) e viene utilizzato in base alla disciplina inserita nel sistema di valutazione vigente nell'Ente.

2. Le parti decidono di destinare una maggiorazione del premio individuale nella misura del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente pari ad € 631,57, che verrà distribuita secondo quanto previsto al successivo art. 4.7. La quota da destinare alla produttività individuale al netto della quota di maggiorazione del 30% è quindi pari a € **5.684,13**.

2. Le risorse destinate alla performance individuale, al netto di quelle per la "differenziazione del premio individuale" di cui al precedente comma, vengono erogate secondo i criteri definiti nel vigente sistema di misurazione e valutazione della performance in base al raggiungimento degli obiettivi individuali predefiniti nel piano della performance approvato annualmente con delibera della Giunta Comunale, nonché in relazione alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi di ciascun dipendente.

2. I premi correlati alla performance individuale vengono erogati a consuntivo ai dipendenti in base al punteggio attribuito dal competente Responsabile nell'apposita scheda di valutazione definita nel vigente sistema di misurazione e valutazione della performance.

3. Le parti danno atto che per il personale dipendente dell'Ente non titolare di posizione organizzativa sono stati programmati per l'anno 2018 i seguenti progetti di miglioramento/mantenimento dei servizi:

⇒ *"Servizio di trasporto alunni durante l'intero anno scolastico 2018/2019";*

Dipendenti coinvolti: Istruttore vigilanza

Budget previsto: € 1.500,00

⇒ “servizi di supporto vigilanza/sorveglianza alle iniziative ed eventi promossi dall'amministrazione comunale” al di fuori dell'orario di lavoro;

Dipendenti coinvolti: Istruttore vigilanza

Budget previsto: € 1.500,00

⇒ “Completamento subentro all'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) entro 31.12.2018 e richiesta contributo”;

Dipendenti coinvolti: Istruttore anagrafe

Budget previsto: € 800,00

⇒ “avvio carta d'identità elettronica - c.i.e.”;

Dipendenti coinvolti: Istruttore anagrafe

Budget previsto: € 800,00

⇒ “progetto trasparenza”;

Dipendenti coinvolti: Istruttore contabile

Budget previsto: € 500,00

⇒ “riduzione indice tempestività pagamenti”;

Dipendenti coinvolti: Istruttore contabile

Budget previsto: € 500,00

Art. 4.7.

Differenziazione del premio individuale

1. Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'Ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale nella misura del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, come quantificata al precedente articolo 4.6. comma 1.

2. La quota massima del personale valutato a cui la maggiorazione può essere attribuita è pari a n. 1 dipendenti. In caso di parità dei punteggi relativi alle valutazioni la maggiorazione di cui al comma 1 è attribuita secondo i seguenti criteri:

a) non aver per percepito la maggiorazione del premio l'anno precedente

b) superiore valutazione media del triennio

c) maggiore anzianità di servizio nell'ente

3. Le risorse occorrenti verranno reperite riducendo in modo proporzionale la quota della performance individuale teorica ottenuta dal restante personale dipendente.

4. Entro il mese di luglio dell'anno successivo si procederà alla liquidazione della performance.

Art. 5

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica

Il Segretario Comunale

Fto. Dott.ssa Salvina Venezia

la Delegazione di parte sindacale, composta dal rappresentante F.P.S CISL di Pavia

F.to sig. Antonio Cassinari

La Rappresentanza Sindacale Unitaria, nella persona del
sig.

F.to Fabiano Albertario
